

**Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21) del servizio idrico integrato nell' "Area del Garda" (ATO Veronese) alla società di gestione Azienda Gardesana Servizi spa.**

Oggetto dell'affidamento	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO inteso, ai sensi dell'art. 141, comma 2 del D. lgs. 152/2006, come "...insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue" <i>nell'Area del Garda (definita ai sensi della deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 6 del 20 dicembre 2004, esecutiva, <b>all. 1</b>) del territorio dell'ATO Veronese.</i>
Ente affidante	Autorità D'ambito Territoriale Veronese (ora consiglio di bacino veronese ai sensi della legge regione veneto n. 17/2012 <b>all. 2</b> ).
L'ente affidante è ente di governo dell'ATO	Si
Tipo di affidamento	Convenzione – contratto di servizio
Modalità di affidamento	Forma giuridica di affidamento dell'attività di erogazione del S.I.I. prevista, all'atto dell'affidamento, dal comma 5 lett. c) dell'art. 113 del D. lgs. 267/2000 (affidamento in via diretta ad una società totalmente pubblica in possesso dei requisiti indicati dalla norma configuranti il c.d. "in house providing").
Durata del contratto	Venticinque anni a decorrere dalla data della sottoscrizione della Convenzione (15 febbraio 2006). Servizio affidato in esecuzione della deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 2 del 4 febbraio 2006, esecutiva ( <b>all. 3</b> ).
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	Area del Garda del territorio dell'ATO Veronese che comprende, ai sensi della deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 6 del 20 dicembre 2004, esecutiva, n. 20 Comuni della Provincia di Verona.
Ragioni per la forma di affidamento prescelta	L'AATO Veronese, all'atto dell'affidamento della gestione del servizio idrico integrato avvenuto nell'anno 2006, ha ritenuto di scegliere la forma di gestione c.d. "In House providing" ai sensi dell'allora vigente art. 113, comma 5, lettera c) del D. lgs. 267/2000 (deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 2/2006) sulla base degli orientamenti della giurisprudenza nazionale e comunitaria, in materia di affidamento <i>In House</i> della gestione dei servizi pubblici locali e di conformità di tale forma di gestione ai principi contenuti agli artt. 43, 49 e 86 del Trattato che istituisce la Comunità.

	<p>L'Assemblea dei Sindaci dell'AATO Veronese ha inoltre ritenuto di dare la preferenza alla forma di gestione c.d. "In house providing" considerando che:</p> <p>A) la legittimità dell'affidamento di un servizio pubblico locale, anche senza l'osservanza della procedura ad evidenza pubblica, è riconosciuta nel caso in cui l'ente locale eserciti sulla società un controllo analogo a quello che esso esercita sui propri servizi e la società realizzi la parte più importante delle propria attività con l'ente o gli enti che la controllano e che il problema della sussistenza del "controllo analogo", sulla base anche della prevalente giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, si risolve in senso affermativo se la mano pubblica possiede la totalità del pacchetto azionario della società affidataria (in questo senso si confronti la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, del 22 dicembre 2005, n. 7345);</p> <p>B) la Società di Gestione, "AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A.", è società per azioni a capitale interamente pubblico deputata a svolgere in affidamento diretto il servizio idrico integrato dell'Area del Garda, in quanto in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. l'oggetto sociale corrisponde al Servizio Idrico Integrato;</li> <li>2. trattasi di Società interamente partecipata dai Comuni che costituiscono l'Area gestionale del Garda con conseguente possibilità, per gli Enti locali soci, di svolgere un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;</li> <li>3. trattasi di gestore che serve parti geograficamente omogenee nell'Ambito Territoriale Ottimale con oltre 200.000 abitanti;</li> </ol> <p>C) la costituzione di "Azienda Gardesana Servizi S.p.A." ha consentito di perseguire l'interesse pubblico e dei cittadini utenti individuando un Gestore unico per l'Area del Garda con efficientamento della gestione e dimensionamento industriale della medesima.</p>
<p>Sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta.</p>	<p>L'Assemblea d'Ambito dell'AATO Veronese ha deliberato (deliberazione n. 2/2006) di affidare il servizio idrico integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale Veronese, Area del Garda, alla "Azienda Gardesana Servizi" società per azioni, costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 113, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000. n. 267, interamente partecipata dai Comuni che costituiscono l'Area gestionale del Garda</p> <p>Gli aspetti del rapporto tra l'Ente affidante (allora AATO VERONESE, oggi CONSIGLIO DI BACINO VERONESE) e il soggetto gestore Azienda Gardesana Servizi che maggiormente influiscono sul cd "controllo analogo" sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. le decisioni più importanti spettano all'assemblea dei Sindaci costituenti l'ATO Veronese che decide con un sistema di doppia</li> </ol>

	<p>maggioranza qualificata (cfr Statuto Consiglio di Bacino Veronese, <b>all. 4</b>);</p> <p>2. il controllo esercitato su Azienda Gardesana Servizi dal Consiglio di Bacino Veronese è di tipo preliminare, sia consuntivo che ispettivo (cfr Convenzione di gestione <b>all. 5</b>);</p> <p>3. l'oggetto sociale del soggetto gestore riguarda esclusivamente la gestione del SII. La società è interamente pubblica e possono essere soci solo gli enti locali appartenenti all'ATO o alla loro società o enti da essi interamente partecipati. Le azioni non possono essere trasferite a soggetti diversi da quelli legittimati dallo statuto. La società non ha fini di lucro e lo statuto prevede il divieto di distribuire gli utili (cfr Statuto di Azienda Gardesana Servizi <b>All. 6</b>).</p> <p>La sussistenza dei requisiti di conformità dell'affidamento alla società Azienda Gardesana Servizi spa alla disciplina dell' <i>in house providing</i> è stata accertata dalla AVCP con deliberazione n. 24 dell'1 aprile 2009, <b>allegato 7</b> (cfr anche "Relazione dell'AATO Veronese all'AVCP in ordine agli affidamenti in house del SII disposti dall'AATO Veronese", <b>all. 9</b>).</p> <p>È' previsto il controllo del Consiglio di Bacino Veronese sul mantenimento dei requisiti per l'affidamento In House, così come previsto al CAPO I della Convenzione di gestione siglata il 15 febbraio 2006 tra l'Autorità D'Ambito e Azienda Gardesana Servizi.</p>
<p>Contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico universale</p>	<p>I livelli minimi di servizio e gli standard specifici del SII nell'ATO Veronese sono stabiliti dalla Convenzione di gestione e dai suoi allegati nonché dal Regolamento del servizio idrico, dal regolamento del servizio di fognatura e depurazione, e dalla Carta del SII (cfr allegati )</p>
<p>Compensazioni economiche</p>	<p>Ai sensi del dlgs. 152/2006, per il SII, il piano d'ambito deve garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario (pertanto, allo stato attuale, non esiste una previsione statale che preveda altre forme di meccanismi di finanziamento per garantire l'equilibrio finanziario di questo servizio pubblico se non nella forma di finanziamento pubblico per la realizzazione di dotazioni infrastrutturali necessarie alla erogazione del servizio).</p>

Il Direttore  
Dott. Ing. Luciano Franchini